

“La colpa di organizzazione nella giurisprudenza”

Salvatore Dovero

Presidente di sezione della Corte di cassazione

Milano, 26 giugno 2025

Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia impianti

«Il criterio d'imputazione del fatto all'ente è la commissione del reato "a vantaggio" o "nell'interesse" del medesimo ente da parte di determinate categorie di soggetti. V'è, quindi, una convergenza di responsabilità, nel senso che il fatto della persona fisica, cui è riconnessa la responsabilità anche della persona giuridica, deve essere considerato 'fatto' di entrambe, per entrambe antigiuridico e colpevole, con l'effetto che l'assoggettamento a sanzione sia della persona fisica che di quella giuridica s'inquadra nel paradigma penalistico della responsabilità concorsuale».

NESSUN CENNO ALLA COLPA DI ORGANIZZAZIONE
VIENE EVOCATA L'UNITARIETA' DEL FATTO E IL MODELLO
DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
L'ADOZIONE DEL MOG E' CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA'

Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia, Rv. 247666 - 01

«Il fatto-reato commesso dal soggetto inserito nella compagine della *societas* in vista del perseguimento dell'interesse o del vantaggio di questa, è sicuramente qualificabile come "proprio" anche della persona giuridica, e ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda»

«il fatto-reato è fatto della società, di cui essa deve rispondere»

«Né il decreto legislativo n. 231 delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la necessità che sussista la c.d. "colpa di organizzazione" dell'ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo».

**LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE INTEGRA LA COLPEVOLEZZA DELL'ENTE
L'ADOZIONE DEL MOG E' CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA**

Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261113

«In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli».

**LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE COME TRASGRESSIONE DEL
DOVERE DI ORGANIZZAZIONE
COLPA IN SENSO OGGETTIVO?
L'ADOZIONE DEL MOG ESCLUDE IL 'FATTO' DELL'ENTE?**

I presupposti della responsabilità

- Reato catalogato
- Immedesimazione organica
- Interesse o vantaggio dell'ente (requisito comune ad apicali e sottoposti)
- Assenza di un idoneo modello di organizzazione e gestione o inefficace attuazione di idoneo modello (se reato di apicale)
- Inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (se reato del sottoposto)
- Assenza di elusione fraudolenta (se reato dell'apicale)

Ma qual è il fatto dell'ente?

- Agevolazione colposa?
- Omesso impedimento dell'evento-reato?
- Condotta colposa causalmente efficiente rispetto alla commissione del reato?

«la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione ... non è un elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente ma una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione ... La quale, però, sul piano concettuale non coincide con l'inesistenza di un idoneo ed efficace modello organizzativo e di gestione; ...l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficacia attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell'illecito dell'ente. Tali sono la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due; nonché, perché qualifica il reato presupposto, l'immedesimazione organica 'rafforzata' (espressa dalla compresenza della relazione organica e della relazione teleologica)».

«significative analogie che l'illecito dell'ente presenta
con i reati colposi di evento»

«Il modello costituisce uno degli elementi che concorre alla configurabilità o meno della colpa dell'ente, nel senso che la rimproverabilità di quest'ultimo e, di conseguenza, l'imputazione ad esso dell'illecito sono collegati all'inidoneità od all'inefficace attuazione del modello stesso, secondo una concezione normativa della colpa: in estrema sintesi, l'ente risponde in quanto non si è dato un'organizzazione adeguata, omettendo di osservare le regole cautelari che devono caratterizzarla, secondo le linee dettate dal citato art. 6».

«Perché possa affermarsi una responsabilità colposa, infatti, si ritiene insufficiente la realizzazione del risultato offensivo tipico in conseguenza della condotta inosservante di una data regola cautelare, ma occorre che il risultato offensivo corrisponda proprio a quel pericolo che la regola cautelare violata era diretta a fronteggiare. Occorre, cioè, una corrispondenza causale tra la violazione della regola cautelare e la produzione del risultato offensivo».

«Una tale impostazione porta a prendere in considerazione anche il c.d. "comportamento alternativo lecito ... Se, cioè, l'evento realizzato a causa dell'inosservanza della regola cautelare risulta non evitabile, non vi è spazio per l'affermazione di colpa. Ne deriva che, nel caso in cui non sia possibile escludere con certezza il ruolo causale dei fattori di rischio considerati dalla norma cautelare, la responsabilità colposa non potrà essere affermata».

L'ILLECITO DELL'ENTE E' ASSIMILATO AL REATO COLPOSO DI EVENTO

In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione ex art. 25-septies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, riveste funzione analoga a quella della colpa afferente al reato commesso dalla persona fisica, risultando elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione rimproverabile della regola cautelare, la soddisfazione del cui onere probatorio grava sull'accusa, mediante la prova dell'immedesimazione organica rafforzata prevista dalla norma e della carenza del modello organizzativo, oltre che del reato presupposto e del nesso causale tra reato e comportamento dell'ente. (Sez. 4, n. 31665 del 25/06/2024, Pg, Rv. 286871 - 02)

IMPLICAZIONI: la colpa oggettiva (1)

- assenza di MOG
- inidoneità del MOG, limitatamente alla prevenzione del reato di cui si tratta
- inefficace attuazione di MOG idoneo, limitatamente alla prevenzione del reato di cui si tratta

ASSENZA DI COLPA DI ORGANIZZAZIONE ANCHE SENZA MOG?

Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono "ex se" sufficienti la mancanza od inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo e che è distinta dalla colpa dei soggetti autori del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva affermato la responsabilità da reato di un ente in base alla generica assenza di un modello organizzativo e ad accertate omissioni manutentive di un macchinario aziendale, rilevando che si erano in tal modo sovrapposti i profili di responsabilità del datore di lavoro a quelli attribuibili all'ente). (Sez. 4, n. 18413 del 15/02/2022, Cartotecnica, Rv. 283247 - 01)

Conforme Sez. 4, n. 21704 del 28/03/2023, Sasil, Rv. 284641 - 01

PALIERO

«in siffatto contesto, è inevitabile che assuma rilevanza (o possa comunque assumerla) ai fini della tipicità colposa-organizzativa la **regola cautelare indirizzata esclusivamente alla *persona fisica***, laddove il sistema di regole compendiato in un MOG “idoneo ed efficacemente attuato” trova la sua ragion d'essere identitaria (e politico criminale!) nell'avere come *destinatario esclusivo la persona giuridica*».

«la Cassazione in questo caso ha decretato la piena surrogabilità del MOG con qualsiasi regola cautelare 'di settore', purché orientata al rischio concretizzatosi nell'evento-reato presupposto...»

PIERGALLINI

L'interpretazione proposta:

1. non distingue tra omessa adozione, inefficace attuazione, inidoneità del modello e pertanto non offre soluzioni per i diversi casi;
2. Disincentiva l'adozione del modello 'legale' perché la sottrazione a responsabilità può essere conseguita a minor costo;
3. La regola che impone l'adozione del modello non ha natura cautelare e l'obbligo di organizzazione è solo *genericamente preventivo*; quindi non può parlarsi di colpa (di organizzazione) secondo l'archetipo individualistico.

PIERGALLINI

4. Anche per l'eterogeneità dei rischi alla cui prevenzione è volto l'obbligo di organizzazione è impossibile/problematico ('arduo') accertare la causalità della colpa

La deliberata rinuncia all'organizzazione da parte dell'ente dà luogo ad una «colpevolezza, organizzativa, da rischio assunto». Il reato(evento) non è condizione obiettiva di punibilità ma è in una relazione sistemica con l'ente, in quanto «genericamente inscrivibile nel novero di quelli correlati all'attività dell'ente»

RESPONSABILITA' DA RISCHIO ASSUNTO

PIERGALLINI

INEFFICACE ATTUAZIONE

1. Plausibilità della matrice 'colpa individuale' ma va considerato che le cautele adottabili dall'ente hanno attitudine frappositiva e non impeditiva

PARZIALE ADOZIONE DEL MODELLO

1. Non è incompatibile con l'esclusione della responsabilità giacchè va accertato che l'assenza di quella componente abbia esercitato un qualche effetto (avuto efficienza causale?) rispetto all'evento verificatosi

Parametri dei giudizi di inidoneità/inefficace attuazione

Codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia (art. 6, co. 4):

Valore solo orientativo; tuttavia, se il MOG è redatto in base ad essi, il giudice è tenuto ad una motivazione 'rafforzata' «individuando la specifica disciplina di settore, anche di rango secondario, che ritenga violata o, in mancanza, le prescrizioni della migliore scienza ed esperienza dello specifico ambito produttivo interessato, dalle quali i codici di comportamento ed il modello con essi congruente si siano discostati» (Impregilo 2).

SEGUE: la causalità della colpa

- Va accertato che il reato commesso «corrisponda proprio a quel pericolo che la regola cautelare violata era diretta a fronteggiare» (cd. concretizzazione del rischio)
- Va accertato che l'adozione di un modello idoneo o la sua efficace attuazione avrebbero evitato la commissione del reato (cd. valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito)

impedimento del reato

vs.

diminuzione del rischio
di commissione del reato

In tema di responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti apicali, ai fini del giudizio di idoneità del modello di organizzazione e gestione adottato, il giudice è chiamato ad adottare il criterio epistemico-valutativo della cd. "prognosi postuma", proprio della imputazione della responsabilità per colpa: deve cioè idealmente collocarsi nel momento in cui l'illecito è stato commesso e verificare se il "comportamento alternativo lecito", ossia l'osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi, non richiedendosi una valutazione della "compliance" alle regole cautelari di tipo globale. (In motivazione la Corte ha precisato che il giudice deve operare una verifica in concreto dell'adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo e deve quindi verificare se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare organizzativa violata mirava ad evitare o, quantomeno, tendeva a rendere minimo; ovvero deve accertare che, se il modello "idoneo" fosse stato rispettato, l'evento non si sarebbe verificato). (Sez. 5, n. 21640 del 02/03/2023, Rossi, Rv. 284675 - 01)

Grazie